

CAPITOLATO SPECIALE

Comune di Canicatti

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 7/04/2025

INDICE

- Articolo 1. Oggetto della concessione
- Articolo 2. Durata della concessione
- Articolo 3. Importo della concessione
- Articolo 4. Luoghi di esecuzione del servizio
- Articolo 5. Descrizione del Servizio
- Articolo 6. Modalità operative della concessione
- Articolo 7. Modalità di attivazione degli interventi
- Articolo 8. Formazione del personale dell'impresa concessionaria
- Articolo 9. Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria ed altri requisiti
- Articolo 10. Obblighi in materia di tutela ambientale
- Articolo 11. Tempi di intervento
- Articolo 12. Soggetti ammessi, requisiti e condizioni di partecipazione
- Articolo 13. Amministrazione procedente
- Articolo 14. Criteri di aggiudicazione della concessione
- Articolo 15. Responsabilità e coperture assicurative
- Articolo 16. Garanzia definitiva
- Articolo 17. Obblighi di gestione del concessionario
- Articolo 18. Obblighi in materia di tutela ambientale
- Articolo 19. Obblighi verso il personale dipendente
- Articolo 20. Obblighi di riservatezza e trattamenti dei dati
- Articolo 21. Controlli e penali
- Articolo 22. Esecuzione in danno
- Articolo 23. Subappalto e cessione del contratto
- Articolo 24. Revoca della concessione – risoluzione e recesso del contratto
- Articolo 25. Tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 26. Stipula del contratto, spese e registrazione
- Articolo 27. Foro competente
- Articolo 28. Codice di comportamento
- Articolo 29. Responsabile del procedimento

Art. 1 – Oggetto della Concessione

La presente è una procedura di selezione per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e di viabilità stradale (a mero titolo esemplificativo sistemazione e/o ripristino del manto stradale, della segnaletica verticale ed orizzontale, degli impianti di illuminazione, degli impianti semaforici, delle barriere, opere d'arte, e quant'altro eventualmente danneggiato dall'evento incidentale, nonché, di qualsivoglia struttura atta a garantire la normale circolazione veicolare in termini di sicurezza) nonché di reintegrale delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza dell'Amministrazione Comunale.

L'Ente, quindi, intende garantire, nel minor tempo possibile e con professionalità, efficienza e rapidità il miglior intervento avverabile nei casi in cui occorra provvedere al ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza, con eventuale bonifica della sede stradale, delle aree interessate da incidenti stradali, anche in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada, nonché il ripristino di eventuali monumenti o strutture incidentati.

In particolare i residui materiali o le condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute e sicurezza pubblica, presenti sul sedime stradale a causa del verificarsi di sinistri devono essere eliminati prima della riapertura al traffico;

Detti interventi di ripristino devono, inoltre, essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.v.i. "Norme in materia ambientale"; criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti), adottati con DM 7 aprile 2025, pubblicati in GU Serie Generale n.92 del 19-04-2025 ed entrati in vigore il 18 giugno 2025. Nello specifico si rinvia all'art. 3.1.14 "Servizio straordinario di ripristino stradale post incidente".

Pertanto, al fine di garantire la tutela del cittadino, nonché quella dell'ambiente, l'Ente Comune di Canicattì intende individuare un soggetto idoneo, efficiente e qualificato al quale concedere detto servizio.

Art. 2 – Durata della Concessione

L'affidamento in concessione del servizio avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto tra il Comune di Canicattì e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e, quindi, concessionario del servizio.

Il Comune di Canicattì si riserva di procedere con l'esecuzione del servizio in via d'urgenza.

Ai sensi dell'art. 178, co. 5 del D.Lgs. 36/2023 la durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1

Tuttavia, l'Amministrazione, nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara e dell'individuazione del nuovo operatore economico affidatario, potrà chiedere alla società aggiudicataria di prorogare la durata del contratto alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche per un periodo non superiore a sei mesi previo avviso da comunicarsi all'aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Art. 3 – Importo della Concessione

Il valore stimato della concessione è pari ad euro 39.000,00 annui, (trentanovemila/00) oltre Iva se dovuta; tale importo è puramente indicativo ed è stato calcolato sulla base di una stima presentata riferita alla sinistrosità media rilevata nel corso dell'ultimo triennio (2021/2024). I costi saranno sostenuti in via esclusiva dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati per come si dirà in appresso.

La contro prestazione a favore del concessionario consiste, quindi, "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Il servizio in oggetto non dovrà, pertanto, comportare alcun onere economico in capo alla Pubblica Amministrazione e/o in capo ai suoi cittadini;

La stessa non verserà alcun corrispettivo né sarà tenuta ad alcun rimborso e/o risarcimento per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario non sia riuscito a recuperare, in tutto o in parte, il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento oppure nel caso in cui abbia effettuato l'intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o anche nell'ipotesi in cui il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulti assicurato nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, il concessionario in seguito all'esecuzione degli interventi di ripristino, eserciterà un diritto di rivalsa verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

Il concessionario sarà, pertanto, legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici.

In ogni caso il concessionario nulla avrà a pretendere dal Comune di Canicattì qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto. I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati al Comune di Canicattì e resteranno a carico del concessionario che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento immediato in loco, intervento, in questo caso, che sarà limitato alle prestazioni elencate all'art. 4, Paragrafo *"interventi senza individuazione del veicolo responsabile"*.

In caso di intervento conseguente ad un incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà richiesto al Comune di Canicattì né ai cittadini in caso di avvenuto intervento.

Alla scadenza del termine contrattuale, il concessionario dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario, individuato a seguito dell'espletamento di apposite procedure per un nuovo affidamento.

Art. 4 – Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade e le loro pertinenze di competenza del Comune di Canicattì che siano state interessate da incidenti stradali e che necessitano di un'attività di pulizia, di bonifica e/o di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità. Per le aree di competenza si rimanda all'allegato 1 (Mappe Stradali).

Art. 5 – Descrizione del Servizio

La presente concessione ha per oggetto “ l'affidamento del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia dell'apiattaforma stradale e delle pertinenze, di reintegro delle matrici ambientali, di eventuale bonifica ripristino delle condizioni di sicurezza e di viabilità per sistemazione e/o ripristino del manto stradale, della segnaletica verticale ed orizzontale, degli impianti di illuminazione, degli impianti semaforici, delle barriere e quant'altro eventualmente danneggiato dall'evento incidentale, nonché, di qualsivoglia struttura e/o monumento atta a garantire la normale circolazione veicolare in termini di sicurezza delle strade di competenza del Comune di Canicattì.

Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali prevede le seguenti prestazioni:

1) - **“intervento standard”** ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, su sedime stradale. In particolare, a titolo esplicativo, ma non esaustivo le operazioni dovranno consistere:

- A) nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.);
- B) nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relative all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.) o di segnaletica divelta;
- C) nel recupero di material trasportato e disperso a seguito di incidente;
- D) nel fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell'incidente stradale e la segnaletica per la sicurezza dell'intervento;
- E) nella rimozione, dalla sede stradale, dei veicoli leggeri e pesanti danneggiati a seguito di sinistro stradale e il loro posizionamento in sicurezza sulla rete stradale, in attesa di trasporto per la destinazione finale (es. autofficina, demolitore ecc...);
- F) nella sistemazione e/o ripristino del manto stradale, della segnaletica verticale ed orizzontale, degli impianti di illuminazione, degli impianti semaforici, delle barriere e quant'altro eventualmente danneggiato dall'evento incidentale, nonché, di qualsivoglia struttura atta a garantire la normale circolazione veicolare in termini di sicurezza;

2) - **“interventi rilevanti”** : attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose, o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione;

3) - **“interventi con perdita di carico”** : ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, con l'assunzione del rischio da parte della ditta interveniente di non poter recuperare i costi dalle compagnie assicurative del responsabile civile e quindi, conseguentemente, con l'assunzione, in via esclusiva, delle spese relative ai costi e/o oneri eventualmente sostenuti;

4) **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**: ossia gli interventi eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e quindi con possibilità di recuperare o meno i costi dalle compagnie

assicurative e con conseguente assunzione di costi ed oneri ad esclusivo carico della ditta interveniente.

Il servizio dovrà essere, comunque, espletato secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale che costituirà parte integrante e sostanziale dell'appalto affidato.

Si precisa fin da ora che l'iter procedimentale delle operazioni che l'O.E. aggiudicatario andrà a compiersi comporranno a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, almeno con le seguenti fasi (ed anche nelle ipotesi in cui l'autore e/o gli autori del sinistro non dovessero essere individuati e/o identificati):

a. "delimitazione dell'area di intervento", nel minor tempo possibile, mediante l'apertura del cantiere stradale e l'apposizione di idonea segnaletica stradale, conformemente a quanto disposto dalla normative vigente;

b. "rimozione rifiuti dalla piattaforma stradale", aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi dispersi e relative all'equipaggiamento dei veicoli stessi, recupero di ogni altro materiale trasportato e rovinato in terra;

c. "pulitura e lavaggio" del mantostradale, consistente nella detersione della piattaforma stradale attraverso la soluzione di acqua e **tensioattivoecologico e/o disgregatore necologico della catena molecolare degli idrocarburi**;

c./1 "aspirazione" dell'emulsione risultante dal lavaggio e lavaggio finale del sedime stradale;

d. "asciugatura" della piattaforma stradale a mezzo di potentegetto di aria calda, al fine di migliorare l'aderenza e la tenuta della strada;

e. "rimozione del cantiere stradale", adempimenti procedurali, operativi e formali, circa il controllo e la tracciabilità dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di bonifica stradale, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 152 del 12 aprile 2006.

Art. 6 - Modalità operative della Concessione

L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte dei servizi di polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 ovvero dalla conclusione della constatazione amichevole fra le parti coinvolte nel sinistro, tranne che in casi di urgenza venga diversamente richiesto dagli organi di servizio della polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro.

In tutti i casi d'intervento, la società affidataria si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:

- lo svolgimento di tutte le specifiche attività in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità;
- qualora l'addetto riscontri, in assenza della Forza dell'Ordine, ovvero del personale dell'Ente, danni provocati alla struttura stradale, dovrà dare comunicazione all'Ente concessionario senza ritardo.

- L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato, indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico dell'Ente, in tutte le tipologie di intervento, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:

a) pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi, dispersi e relative all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.), o di materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati (ivi compreso quelli incendiati anche in assenza di incidente stradale) con l'ausilio di idonee apparecchiature e/o tecniche, rimozione e smaltimento a propria cura e spese di carcasse di animali;

b) lavaggio della pavimentazione con sostanze non dannose per la pavimentazione stradale e per l'ambiente, conformi e nel rispetto delle normative di legge, nazionali e comunitarie e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;

c) aspirazione di quanto risultante dal lavaggio incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale.

d) sistemazione e/o ripristino del manto stradale, della segnaletica verticale ed orizzontale, degli impianti di illuminazione, degli impianti semaforici, delle barriere, dei monumenti e arredi urbani, e quant'altro eventualmente danneggiato dall'evento incidentale, nonché, di qualsivoglia struttura atta a garantire la normale circolazione veicolare in termini di sicurezza.

In base all'iter procedurale sopra delineato l'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.v.i. "Norme in materia di tutela ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa emanata in materia nel corso di validità della concessione.

L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro in particolare del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 "Attuazione art. 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9.6.1995 e s.m.v.i.

Ai fini di informazione generale sul servizio svolto, la società dovrà fornire un riepilogo degli interventi effettuati trimestralmente e in ogni anno solare, i cui elementi informativi e tempistica saranno concordati direttamente con gli uffici e comunque contenente almeno i seguenti dati:

- Data del sinistro;

- Luogo del sinistro;
- Forza dell'Ordine presente sul luogo del sinistro;
- Ora della chiamata;
- Ora di arrivo sul luogo dell'intervento degli operatori;
- Numero di operatori intervenuti;
- Durata dell'intervento;
- Targa del veicolo coinvolto nel sinistro;
- Elenco di eventuali danni alle infrastrutture.

Art. 7 - Modalità di attivazione degli interventi

Il servizio prevede, come predetto, in ogni caso l'intervento dell'impresa concessionaria per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata e per il recupero dei detriti solidi, relative all'equipaggiamento dei veicoli o materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, disperse sul manto stradale, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, il recupero e lo smaltimento a norma di legge di quanto indicato ai punti precedenti, nonché la sistemazione e/o ripristino del manto stradale, della segnaletica verticale ed orizzontale, degli impianti di illuminazione, degli impianti semaforici, dell'barriera e quant'altro eventualmente danneggiato dall'evento incidentale, nonché, di qualsiasi struttura atta a garantire la normale circolazione veicolare in termini di sicurezza.

Considerato che la concessione de quo riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare il limite stabilito dal presente Capitolato.

Gli interventi devono essere richiesti esclusivamente dalla Polizia Locale e/o altro organo di polizia stradale ovvero dal personale dell'Ente, attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa dell'Impresa concessionaria che dovrà essere in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non sia immediatamente venuta a conoscenza dell'incidente e la società concessionaria, nell'occasione, sia stata attivata dagli organi di vigilanza intervenuti la stessa avrà l'onere di informare l'Ente dell'intervento effettuato avendo altresì cura di segnalare all'Ente gli eventuali danni causati dal sinistro a beni di proprietà privata.

La società concessionaria è altresì tenuta a verificare che l'incidente si sia verificato sulla rete stradale di competenza dell'Ente.

La Centrale Operativa dovrà provvedere, alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative più vicine per consentire l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro stradale nei tempi indicati al successivo art. 11.

Art. 8 - Formazione del personale dell'impresa concessionaria

Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura e spese dell'Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- a) **norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;**

- b) **tecniche e modalità di intervento** per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquid inquinante o detrito, nonché rimozione e smaltimento di carcasse di animali;
- c) **tecniche per la circolazione in sicurezza**, cantieri su strade, sgombero tempestivo della sede stradale;
- d) **sistemazione e/o ripristino del manto stradale**, della segnaletica verticale ed orizzontale, degli impianti di illuminazione, degli impianti semaforici, delle barriere dei monumenti e arredi urbani e quant'altro eventualmente danneggiato dall'evento incidentale, nonché, di qualsivoglia struttura atta a garantire la normale circolazione veicolare in termini di sicurezza

Art. 9 – Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria ed altri requisiti

- L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per l'Ente e/o per i cittadini, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in proprietà dell'impresa concessionaria o in disponibilità attraverso apposito contratto di durata pari alla durata del servizio previsto nel presente capitolato, da dimostrarsi entro 60 giorni dall'affidamento del servizio.

Entro tale termine l'affidatario dovrà trasmettere le carte di circolazione e le schede tecniche del costruttore dei mezzi utilizzati all'Ente che ne verificherà l'adeguatezza rispetto a quanto offerto in sede di gara.

I veicoli devono essere conformi al criterio 3.1.8 "Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento forniti dall'affidatario" di cui al DM 7/04/2025

L'impresa per l'esecuzione degli interventi dovrà disporre di un numero adeguato di mezzi idonei, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge, che dovranno espressamente possedere le caratteristiche, accorgimenti tecnici e necessari e omologazioni per l'espletamento del servizio richiesto.

Inoltre i mezzi dovranno possedere elenco dettagliato del materiale presente, obbligatorio e specifico per il servizio e dovrà essere collaudato presso i competenti organi ed uffici ed omologato.

I veicoli speciali dovranno essere muniti di auto pompe idonee alla pulizia ed al ripristino della sede stradale e dovranno essere fornite le copie delle carte di circolazione.

Tali mezzi conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa dovranno possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopra descritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione.

I medesimi dovranno essere, altresì, dotati di un sistema di illuminazione del sito del sinistro, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa.

I mezzi sopra indicate dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento. Tutti i mezzi che verranno utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere posti a disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, direttamente o per il tramite delle eventuali strutture periferiche della impresa concessionaria o eventuale consorzio fra più Soggetti.

- Ciascun mezzo dovrà essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante

a) pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale

b) sistemazione e/o ripristino del manto stradale

c) della segnaletica verticale ed orizzontale

d) degli impianti di illuminazione

e) degli impianti semaforici

f) delle barriere

g) dei monumenti e arredi urbani e quant' altro eventualmente danneggiato dall'evento incidentale, nonché, di qualsi voglia struttura atta a garantire la normale circolazione veicolare in termini di sicurezza;

- essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normative per i veicoli e per i macchinari in dotazione;

- essere dotati di iscrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale necessaria per espletare il servizio oggetto di affidamento, coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel presente documento.

La società affidataria deve essere in possesso di numero verde in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno e di una struttura operativa in grado di garantire una copertura 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, festive inclusi.

Art.10 - Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.v.i.

Art.11 - Tempi di intervento

Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie richieste dall'Amministrazione, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara. I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro massimo 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali ed entro massimo 40 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità. L'Impresa concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell' intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la

situazione “quo ante” ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale.

Art. 12 – Soggetti ammessi, requisiti e condizioni di partecipazione

Soggetti ammessi, concorrenti di cui all'art. 65, del D.Lgs. n. 36/2023, ossia gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicate nel presente Articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui al presente punto sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti dalla consorzata esecutrice.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D. Lgs. n. 159/2011.

Requisiti di partecipazione

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato l'esercizio di attività rientranti nell'ambito del servizio da affidare in concessione (attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali);
2. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (articolo 212 comma 8 del D. Lgs. 152/2006) nelle seguenti categorie

- ❖ categoria 2 “trasporto di rifiuti in conto proprio”, ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
 - ❖ categoria 5, “raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi” ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 – Codice dell’Ambiente – come da parere ANAC 28 del 06 giugno 2014;
 - ❖ categoria 8 “attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell’Ambiente;
 - ❖ categoria 9 “bonifica di siti”, come previsto dall’art. 8 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28/04/1998 come da parere ANAC n. 82 del 23 aprile 2014;
3. garantire la disponibilità di una centrale operativa certificata con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell’ordine, enti gestori/proprietari di strade);
 4. garantire il possesso di copertura assicurativa a garanzia dei Danni derivanti a terzi per l’eventuale non corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore a 5.000.000 di euro;
 5. garantire la disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
 6. garantire capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
 7. garantire possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro massimo 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e massimo 40 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni;
 8. avere eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione della procedura di gara almeno due servizi analoghi a quello di cui all’oggetto di un importo minimo ciascuno di 40.000,00 (quarantamila)
 9. iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) – per le attività di cui all’art. 1, comma 53, lett. i-quater della L. 190/2012 oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, prevista dalla Legge Anticorruzione (L. 190/2012 - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), obbligatorio dal 19 giugno 2020, ai sensi dell’art. 4-bis del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 e convertito in Legge n. 40 il 5 giugno 2020, nonché secondo quanto stabilito nel Comunicato del Presidente dell’ANAC, deliberato dal Consiglio nell’adunanza del 17 gennaio 2023

Art. 13 – Amministrazione che procederà alla stipula del contratto

L'Amministrazione di Canicattì ha sede in Corso Umberto n.1 C.A.P. 92024 - Profilo STAZIONE APPALTANTE: Comune di Canicattì Ufficio competente è il Comando di Polizia Locale, pec: poliziamunicipale@pec.comune.canicatti.ag.it – tel.: 0922 - 664360

Art. 14 - Criteri di aggiudicazione della concessione

La Stazione Appaltante, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare, precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicate nella tabella sotto riportata.

Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 60 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti.

Le offerte che totalizzino un punteggio inferiore ai 60 punti (non riparametrati) saranno automaticamente escluse, in quanto non congrue rispetto ai livelli tecnico-qualitative richiesti dall'Amministrazione procedente.

L'intera offerta tecnico – qualitative dovrà essere contenuta in una Relazione illustrativa di max. 15 pagine complessive, ulteriori pagine non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione.

Ai fini della valutazione della relazione tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati:

- 1) **CRITERIO A** – Organizzazione della struttura aziendale, del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utente della strada.

– MAX 50 PUNTI in totale: SUBCRITERI PUNTI

- A1 Descrivere il servizio di ripristino post incidente articolandolo per aree omogenee che possano garantire i più brevi tempi di intervento sulla base del contesto territoriale (punti20);
- A2 Struttura organizzativa impiegata e descrizione del piano di formazione del personale secondo quanto indicato all'art. 3.1.12 "Formazione del personale" di cui al DM 7/04/2025. Allegare, inoltre, i curricula del personale formato sui seguenti aspetti:
 1. Addetto antincendio
 2. Posa segnaletica stradale di cui al decreto interministeriale 22/01/2019I CV non vengono conteggiati nelle facciate (punti15);
- A3 Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto, per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente (punti5);
- A4 Materiale e misure oggettivamente valutabili e verificabili per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino (punti10);

- 2) **CRITERIO B** – Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post incidente, con particolare riferimento al rispetto dell'ambiente

- MAX 40 PUNTI in totale: SUBCRITERI PUNTI

- B1 Descrivere la modalità di pulizia del piano viabile e delle relative pertinenze (come da Codice della strada) consistente nel recupero dei detriti e dei liquidi sversati, nel lavaggio, ove necessario (punti15);
- B2 Procedure e metodologie di gestione dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni (punti15);
- B3 Descrizione dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione, indicando anche la manutenzione ordinaria/revision che vien eeffettuata sui mezzi/strumenti (punti 10);

3) **CRITERIO C** - Caratteristiche qualitative dell'offerta inerenti servizi aggiuntivi offerti a costo zero per l'Ente e per I cittadini

- MAX 10 PUNTI in totale: SUB CRITERI PUNTI

- C1 Indicazione dettagliata di eventuali servizi aggiuntivi offerti senza alcun costo per l'Ente e per il cittadino (punti4);
- C2 Minor tempo di interventoofferto rispetto al tempo massimo di 30 minuti con idonea e dettagliata relazione che ne giustifichi la reale fattibilità (punti4);
- C3 Essere in possesso della certificazione della parità di genere UNI PDR 125/2022

Per la valutazione e l'attribuzione dei relative punteggi dei singoli sub-criteri di cui sopra, si rimanda al Disciplinare di gara.

Art. 15 – Verifica dell' Offerta

L'efficacia del provvedimento di aggiudicazione è subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicataria dei seguenti documenti:

1. documentazione a comprova dell 'allestimento delle sedi territoriali dichiarate in sede di offerta sin dalla data di presentazione della stessa. Nello specifico:

a) in caso di sedi relative a imprese contrattualmente collegate dovranno essere forniti I seguenti documenti: I contratti, in originale o in copia conforme, stipulate fra il concorrente aggiudicatario e le imprese incaricate della material esecuzione degli interventi da iquali risulti l'oggetto, la durata, gli obblighi reciproci connessi al servizio in concessione, l'inserimento stabile e coordinato dell'impresa/società nella struttura organizzativa del Concessionario, cui spetta la gestione organizzativa, il controllo, il coordinamento, la vigilanza ed al quale sono funzionalmente dipendenti. Si specifica che tali contratti dovranno avere una data di stipula – documentata – non posteriore alla data di presentazione dell'Offerta;

- iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente con Codice vAteco 81.29.91 (anch'essa non posteriore alla data di presentazione dell'Offerta);

- copia dei libretti dei mezzi che verranno utilizzati nell'esecuzione del servizio, così come dichiarati all'interno del progetto tecnico.

- Tali mezzi dovranno risultare intestati alle imprese operative contrattualmente collegate che li hanno in utilizzo e iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali a nome di queste ultime.

b) in caso di sedi territoriali gestite in proprio dal concorrente aggiudicatario:

- l'iscrizione in camera di commercio attestante l'avvenuta apertura di unità locali presso gli indirizzi indicati in sede di gara (protocollo non posteriore alla data di presentazione dell'Offerta);

I contratti di lavoro degli operatori dipendenti dal concorrente aggiudicatario in forza presso ciascuna sede;

Copia dei libretti dei mezzi che verranno utilizzati nell'esecuzione del servizio, così come dichiarati all'interno del progetto tecnico.

Tali mezzi dovranno in questo caso risultare intestate all'impresa concorrente e iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali a nome di quest'ultima. La Stazione appaltante assegnerà all'aggiudicatario un termine perentorio di 10 giorni per il deposito della predetta documentazione. La mancata consegna di quanto richiesto nel termine indicato costituisce manifestazione di volontà implicita dell'aggiudicatario di voler rinunciare all'affidamento de quo, con conseguente esclusione del medesimo.

La Stazione appaltante in ogni caso provvederà ad esercitare i relative poteri di controllo e accertamento delle dichiarazioni rese in sede di Offerta, anche mediante sopralluogo e ispezione delle sedi inerenti alle strutture operative indicate dal concorrente, con verbalizzazione delle attività eseguite.

La Stazione appaltante si riserva di affidare la concessione all'operatore economico utilmente collocato in graduatoria (scorrimento della graduatoria), subordinatamente alle verifiche in ordine ai requisiti stabiliti nella lex specialis di gara e dichiarati dall'operatore stesso per la partecipazione alla presente procedura.

Art. 16 - Responsabilità e coperture assicurative

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conformità e regolare attività di ripristino post - incidente; all'uopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per Danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post - incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione, a terzi e a cose.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre un'appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento.

La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro ed un massimale per anno di € 5.000.000,00. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia della polizza assicurativa o dell'appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al Massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio.

In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria

Si specifica, nell'appendice da stipularsi a carico dell'aggiudicatario, dovrà essere obbligatoriamente compresa la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del committente.

Art. 17 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice. La garanzia, rilasciata dal Concessionario, è pari al 10% del valore totale della Concessione, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'art. 117 del Codice.

La mancata presentazione della garanzia all'atto della stipula del contratto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 18 – Obblighi di gestione del concessionario

Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Comune di Canicattì circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio (Centrale operativa), attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle richieste di intervento post incidente stradale.

Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto.

Gli interventi del concessionario potranno essere richiesti dagli Organi di polizia, dai Vigili del Fuoco, ovvero dal personale del Comune di Canicattì attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa.

Il concessionario dovrà garantire:

- la disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- la capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);

Nel caso in cui l'attivazione del servizio avvenga da personale terzo al Comune di Canicattì, il concessionario dovrà comunicare a mezzo pec al Comune stesso l'avvenuta richiesta di intervento. I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo comprovata impossibilità non dovranno superare i 30 minuti per i giorni feriali, ed i 40 minuti per quelli festivi, per tutto l'arco delle 24 ore. Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Il concessionario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale il Comune di Canicattì possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, il concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un Tecnico sia come referente nella fase di richiesta di intervento, che come responsabile dell'esecuzione dei lavori di bonifica e della successiva messa in sicurezza della circolazione stradale, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato al Comune di Canicattì per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto del concessionario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Art. 19 - Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.ei. Il concessionario si impegna inoltre, qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri, Danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale o dissesti a monumenti e arredi urbani per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.lgs. 156/2006 ad informare tempestivamente il Comune di Canicattì, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

Art. 20 - Obblighi verso il personale dipendente

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (che in conformità al codice ATECO 81.23.91 è il CCNL cooperative sociali) e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 21 - Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati

Il Concessionario è obbligato a garantire l'assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, assumendo il ruolo di "Sub-responsabile" del trattamento, in ottemperanza alle norme di cui al regolamento UE 696/2016.

Il Concessionario è obbligato a far sì che i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme di cui al regolamento UE 696/2016 e successive integrazioni e modificazioni.

Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, l'aggiudicatario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti al trattamento.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Salvo diversa indicazione, i dati forniti dall'Amministrazione al Concessionario durante l'esecuzione del contratto ed i dati raccolti ed elaborati dal Concessionario nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono di proprietà dell'Amministrazione. Il Concessionario potrà utilizzarli per i soli fini del servizio in oggetto, salvo che l'Amministrazione disponga diversamente.

E' inoltre esclusa la comunicazione, distribuzione e pubblicazione dei dati da parte del Concessionario senza il previo consenso dell'Amministrazione, fatti salvi gli obblighi di legge e le prescrizioni da parte dell'Amministrazione (ivi incluse quelle comprese nel presente capitolato ed in eventuali disposizioni impartite in corso d'esecuzione del contratto).

Lo sfruttamento commerciale dei dati da parte del Concessionario senza il previo consenso dell'Amministrazione può essere causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 - Controlli e penali

Il concessionario per ogni intervento effettuato dovrà presentare all'Amministrazione documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario.

Il controllo del servizio nell'immediatezza sul luogo dell'incidente, sarà effettuato dal personale del Comando Polizia Locale se intervenuto sul sinistro. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione provvederà a inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.

Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

- in caso di prestazione non resa (mancato intervento sul luogo del sinistro) o resa in modo difforme da quello previsto nel contratto si applicherà una penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00 in funzione della gravità dell' inadempimento;
- in caso di inottemperanza reiterate nel mancato intervento sul luogo del sinistro o nella difformità della prestazione rispetto a quanto previsto nel capitolato e nel contratto l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.

Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva.

La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto.

Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta mediante raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.

Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 24, salvo il risarcimento di tutti i Danni patiti.

L'Amministrazione riterrà il concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli "Interventi di base per la sicurezza della circolazione" eseguiti dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente.

La richiesta di risarcimento o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

È fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali, ulteriori danni e all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno dell'appaltatore.

Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l'esecuzione in danno di cui all'articolo successivo, l'Amministrazione può rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario deve assicurare al Comune di Canicattì, agli Organi di polizia e alle Compagnie di assicurazione, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a: - elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:

a) incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);

b) incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario;

- verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze;

- documentazione fotografica.

Art. 23 - Esecuzione in danno

Qualora il concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto o in parte, l'Amministrazione comunale:

- potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario;

- addebiterà i costi e i Danni eventualmente derivanti all'Amministrazione comunale, dall'omessa esecuzione totale o parziale degli interventi di cui ai precedenti articoli.

Art. 24 - Subappalto e cessione del contratto

Al concessionario del servizio è:

- fatto espresso divieto di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggiati, pena la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale da parte dell'O.E. ed il conseguente diritto al risarcimento del danno da parte della Stazione Appaltante;

- consentito sub appaltare il servizio oggetto del presente capitolato ai sensi degli artt. 188 e 119 del D. Lgs 36/2023; è, inoltre, consentito all'affidatario di avvalersi di ditta sterna specializzata, previa verifica delle caratteristiche di affidabilità, professionalità e competenza della stessa, limitatamente agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008.

La Ditta partecipante dovrà indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente sub appaltare.

In caso di sub appalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'affidatario che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Amministrazione;

- fatto divieto di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità.

È vietata la cession anche parziale del contratto. La cession si configurerà anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cession d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento dell'acquazione con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 25 - Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto

E' prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal Comune di Canicattì mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;

- nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;

- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda la convenzione.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Canicattì dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola

risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno ed il Comune di Canicattì è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata adempimento a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Il Comune di Canicattì si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Per quanto non espressamente regolamentato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso il Comune di Canicattì sia nei rapporti con i sub appaltatori e le eventuali sub contraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

Il concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune di Canicattì ed alla Prefettura della Provincia di Agrigento. La predetta L. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relative ad eventuali crediti ceduti.

Il concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Tale adempimento è a carico anche dei sub appaltatori e dei sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

Art. 27 - Stipula del contratto, spese e registrazione

Il Contratto verrà stipulato nelle forme di legge ed in forma pubblica amministrativa.

All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto ed in particolare: garanzia definitiva e ogni altro documento eventualmente richiesto.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolv agli adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante.

In tal caso la Stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

L'Appalto sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. La Stazione appaltante riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti di completare i documenti e alle dichiarazioni presentate, ovvero di chiarirli nel rispetto della parcondicio tra i concorrenti stessi. Saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto nonché relative alla stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 28 – Foro competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si considerano applicabili le norme vigenti in materia. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Palermo, con espresso rinuncia di deferimento ad arbitri. Entro i termini di legge il bando di gara potrà essere impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale

Art. 29 – Codice Comportamento

L'Aggiudicatario dichiara: - di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante.

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al sub appalto al sub appaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

Art. 30 - Responsabile del progetto

Per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Patrizia Sola Responsabile E.Q. n.7 - V Direzione - Polizia Municipale del Comune di Canicatti, telefono - E-mail p.sola@comune.canicatti.ag.it pec polizia.municipale@pec.comune.canicatti.ag.it

Allegati:

- Allegato A Mappe Stradali di competenza del Comune di Canicatti

- Allegato B Schema di contratto